DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(74/296/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 48 e 124,

visto il parere della Commissione,

visto il rapporto della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), costituita con decisione del Consiglio del 4 giugno 1974 per una durata di 25 anni, il compito di costruire, di attrezzare e di gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe a Uentrop, (distretto di Unna), Repubblica federale di Germania ;

considerando che, per realizzare tale obiettivo, la HKG ha sollecitato la concessione di taluni vantaggi di cui all'allegato III del trattato ;

considerando che la centrale nucleare sarà costruita da un consorzio di imprese della Comunità con elementi provenienti quasi esclusivamente dalla Comunità ; che la costruzione di tale centrale permetterà di perfezionare considerevolmente i procedimenti tecnici di produzione dell'elettricità su scala industriale ;

considerando che la concessione alla HKG, per la durata della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare, dei vantaggi di cui all'allegato III del trattato può, diminuendo gli oneri finanziari, ridurre i rischi economici connessi con questo tipo di impresa ;

considerando l'opportunità di accordare tali vantaggi soltanto se la HKG mette a disposizione della Comunità le conoscenze non brevettabili che potrà conseguire in occasione della realizzazione del progetto di centrale nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri concedono all'impresa comune « Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH » (HKG), in un primo tempo per un periodo che termina tre anni dopo la recezione definitiva della centrale da parte dell'impresa, i seguenti vantaggi di cui all'allegato III del trattato :

1. nel quadro del punto 3 del suddetto allegato, l'esonero dalla Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftsteuer) (imposta sui conferimenti sociali) per gli apporti di capitale sociale dei soci (Stammeinlagen) alla HKG, sino a concorrenza di un importo totale di 50 milioni di DM ;

2. nel quadro del punto 4 del suddetto allegato, l'esonero dalla Grunderwerbsteuer (imposta sull'acquisto di beni immobili) ;

3. Nel quadro del punto 5 del suddetto allegato :
   - — esonero dall'imposta sul capitale,
   - — deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite, conformemente all'articolo 10 d della Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito),
   - — esonero dalla parte dell'imposta sui profitti industriali o commerciali prelevata, conformemente all'articolo 8, punto 1 del Gewerbesteuergesetz (legge relativa all'imposta comunale sull'industria e il commercio) sugli interessi dovuti sugli impegni finanziari a lungo termine,
   - — deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite di esercizio conformemente all'articolo 10 a del Gewerbesteuergesetz,
   - — esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, punto 1 del Gewerbesteuergesetz sugli impegni finanziari a lungo termine,

— esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata sul valore proporzionale della centrale finanziata da sovvenzioni pubbliche,

— esonero dall'imposta fondiaria.

Articolo 2

I vantaggi concessi alla HKG dalla presente decisione si estendono ai diritti ed obblighi esistenti per la HKG al momento della sua costituzione in impresa comune.

Articolo 3

I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze industriali, tecniche ed economiche, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla HKG durante il periodo della progettazione, della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare ; questi obblighi si estendono a tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di ricevere dal suo fornitore principale e che ha facoltà di trasmettere conformemente ai contratti con esso firmati. La Commissione determina quali siano le conoscenze da comunicare, nonché le modalità di tali comunicazioni, e cura la diffusione di queste conoscenze.

Articolo 4

Gli Stati membri e l'impresa comune HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER